

Codice di condotta

Il presente Codice di Condotta ("Codice") definisce i comportamenti obbligatori e i principi etici che gli Associati a Consulenti dello Sport – Confcommercio Professioni devono rispettare nello svolgimento della propria attività professionale, a tutela dell'integrità della professione e del valore sociale dell'Associazione.

Il Codice si integra con la Carta dei Valori, il Codice Etico e il Codice Deontologico

L'associazione a CDS comporta il rispetto del presente Codice. L'osservanza delle norme del Codice di Condotta e dei documenti ivi richiamati e/o collegati, pertanto, è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli Associati

Il Codice si applica a tutti gli Associati, ai soggetti in rapporto di collaborazione CDS, nonché agli organi sociali e ai rappresentanti istituzionali.

Tutti i Destinatari del Codice devono agire nel rispetto dei principi di integrità, consapevolezza, responsabilità, trasparenza, indipendenza e sostenibilità, e più specificatamente dei criteri di condotta e delle norme comportamentali che regolano l'attività dell'Associato descritte nei propri documenti fondanti.

Ogni Associato, oltre a seguire le norme etico professionali emanate dall'Associazione, deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare l'immagine e la reputazione della professione e dell'Associazione. Ogni Associato ha pertanto l'obbligo di comportarsi e mantenere, sempre ed in ogni occasione, dignità e decoro professionale, evitando comportamenti che possano ledere l'immagine dell'Associazione.

L'attività dell'Associazione è ispirata alla correttezza, lealtà, onestà e rispetto reciproco

Ogni associato è tenuto ad agire nel rispetto dello Statuto associativo e dei successivi regolamenti attuativi. Gli Associati si impegnano altresì a conoscere e applicare le norme nazionali ed internazionali di riferimento nell'ambito dei vari settori della professione

Ogni associato è tenuto altresì a conoscere ed applicare le eventuali norme di accreditamento e/o autorizzazione necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'Associazione.

Ogni associato, oltre ad osservare i principi sopra richiamati, è tenuto a mantenere i requisiti di autonomia, obiettività e indipendenza da condizionamenti esterni, considerati indispensabili all'esercizio professionale dell'attività, nell'assunzione degli incarichi e, successivamente, nel loro espletamento. Gli Associati devono operare altresì con competenza dimostrabile e adeguata nella professione svolta.

Ogni iscritto associato si adopera, nell'ambito delle sue possibilità, affinché gli stessi requisiti di dignità, indipendenza e obiettività, siano salvaguardati da tutti i colleghi coinvolti.

Gli associati si impegnano a evitare ogni forma di discriminazione riguardante età, razza, sesso, religione, nazionalità, opinione, pensiero e, più in generale, della dignità umana, nonché ogni abuso del proprio ruolo professionale e comunque si impegna a garantire la protezione dei minori.

Codice di condotta

Ogni associato ha l'obbligo di svolgere la propria attività nel rispetto dell'incarico assunto con il cliente, allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.

Ogni Associato si impegna ad accettare gli incarichi professionali per i quali si sente adeguato e competente, assegnando, qualora sia necessario, il lavoro in toto o in parte a persone idonee a realizzare la prestazione prevista e concordata con l'assistito, potendo mantenere comunque piena titolarità dell'incarico.

Ogni Associato deve garantire all'assistito la massima trasparenza, esplicitando le eventuali circostanze impeditive della prestazione richiesta al loro verificarsi, indirizzando, laddove possibile, il cliente verso altre professionalità con competenze specifiche.

Ogni Associato è tenuto a svolgere costantemente gli aggiornamenti necessari, nonché a sviluppare ulteriormente la propria preparazione professionale.

L'Associato è tenuto a partecipare presso CDS o altre strutture specificatamente preposte, a corsi e/o eventi formativi al fine di essere costantemente informato sulle evoluzioni degli approcci e delle metodologie, tecniche e normative.

L'Associato è tenuto, con la cadenza prestabilita, a sottoporsi alla verifica dell'aggiornamento professionale richiesta dall'Associazione, così come previsto anche dalla Legge 4/2013, ai fini del mantenimento della qualificazione di Consulente dello Sport.

Ogni associato è tenuto a mantenere il massimo riserbo su ogni informazione documentale e non, che non possa oggettivamente ritenersi di pubblico dominio, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. In ogni caso, tutte le informazioni acquisite saranno trattate in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al Codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Le informazioni acquisite possono essere divulgate solo su specifica autorizzazione da parte dei diretti interessati e comunque non possono essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi. Gli Associati devono mantenere il massimo riserbo anche nei confronti di chi si rivolge a loro per chiedere assistenza, anche qualora l'incarico non si perfezioni, e non possono divulgare informazioni riservate ricevute anche occasionalmente, da colleghi consulenti o da altri professionisti.

Gli Associati devono garantire, per tutta la durata del rapporto professionale, l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti messi a loro disposizione su qualsiasi supporto siano essi contenuti. Gli Associati sono tenuti a chiedere il rispetto del dovere di riservatezza anche ai loro collaboratori, nonché a creare le condizioni affinché tale riservatezza sia mantenuta da parte di tutti coloro che operano a qualunque titolo nei luoghi ove lo stesso presta la propria attività o per conto dello stesso.

L'Associato deve prevenire ogni conflitto di interessi, comunicando prontamente al Comitato Esecutivo ogni possibile situazione rilevante. In caso di conflitto, l'Associato si astiene dal prendere parte alle attività potenzialmente compromesse.

Codice di condotta

L'Associato cura la propria comunicazione pubblica e professionale, anche per il tramite dei social, secondo criteri di trasparenza, sobrietà e veridicità, evitando pubblicità ingannevoli o denigratorie.

L'utilizzo del nome e del logo CDS deve avvenire senza arrecare pregiudizio all'immagine dell'Associazione.

I rapporti tra gli Associati sono improntati a collaborazione e rispetto reciproco. Gli Associati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa e a contribuire con conoscenze, competenze ed esperienze personali e professionali al perseguimento degli scopi associativi.

Gli Organi Sociali deliberano in piena autonomia, legalità e trasparenza, ispirandosi al principio di indipendenza di giudizio. I componenti degli organi garantiscono serietà, professionalità e assidua presenza, con l'obiettivo di valorizzare l'interesse associativo.

Ogni Associato sottoscrittore si impegna a rispettare le norme del presente Codice, a conoscerlo, a comprenderlo e a darne diffusione pubblica ad ogni livello in particolare modo con l'esempio personale.

Dell'esistenza del Codice di Condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione, ogni Associato deve preventivamente informare i propri assistiti.

CDS si impegna a diffondere, a tutti i livelli, le disposizioni di cui al presente Codice. Tutti i destinatari sono pertanto invitati a segnalare secondo le modalità di seguito riportate i fatti e le circostanze potenzialmente in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice.

Eventuali comportamenti che violano le norme stabilite nel presente Codice devono essere segnalati ai competenti organi sociali che avranno il compito di: - ricevere e istruire segnalazioni di violazione del presente Codice e dei documenti ivi richiamati e/o collegati; - convocare l'Associato interessato per eventuali controdeduzioni; - valutare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Codice. Le sanzioni disciplinari sono applicate garantendo all'Associato il diritto di difesa e il contraddittorio.

Qualora vengano contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione dovrà essere unica. In base alla gravità del comportamento accertato, recidività ed eventuale protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano violato il Codice di Condotta, possono essere irrogate le seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale, nel caso di: - lieve inosservanza di quanto stabilito dal presente Codice, nonché dei documenti ivi richiamati e collegati, o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni ivi contenute; - tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti all'Associazione. b) ammonizione scritta, nel caso di: - inefficacia dell'ammonizione verbale, ovvero nei casi in cui la natura dell'infrazione, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbia una maggiore rilevanza (violazione reiterata del presente Codice, nonché dei documenti ivi richiamati e collegati, o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni ivi contenute); - prima infrazione di maggiore gravità, anche in relazione al ruolo assunto nell'Associazione; - ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti all'Associazione. c) sospensione temporanea da tutti gli incarichi e/o attività sociali e/o dall'elettorato, per un periodo che va dai 6 ai 18 mesi, nel caso di: - recidiva, nonostante l'applicazione di sanzioni più lievi; - prima infrazione di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, tale da ledere significativamente i principi e i valori sostenuti da CDS, nonché l'immagine dell'Associazione;

Codice di condotta

- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti all'Associazione che siano tali da esporla ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi; d) decadenza dalle eventuali cariche direttive dell'Associazione e/o da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione, nel caso di: - recidiva, nonostante l'applicazione di sanzioni più lievi; - violazioni reiterate o di gravi violazioni del presente Codice e di ogni altro documento ivi richiamato e/o collegato; e) decadenza della qualifica di Socio ed espulsione dall'Associazione, nel caso di: - recidiva, nonostante l'applicazione di sanzioni più lievi; - plurime infrazioni di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, tale da ledere significativamente i principi e i valori sostenuti da CDS, nonché l'immagine dell'Associazione; - adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Codice e di ogni altro documento ivi richiamato e/o collegato, e diretto in modo non equivoco a commettere un reato previsto dalla legge. Tutti i provvedimenti sanzionatori devono essere adeguatamente motivati.

Chiunque venga a conoscenza di un fatto che egli ritenga costituire una violazione dei principi contenuti nel presente Codice di Condotta o di ogni altro documento ivi richiamato o collegato, è tenuto a farne tempestiva segnalazione mediante compilazione del "Modulo di segnalazione di violazione del Codice di Condotta" da inviare all'Associazione

Eventuali sue modifiche e integrazioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Nazionale degli associati Professionisti.

Il Codice è comunicato a tutti gli Associati e pubblicato sul sito istituzionale di CDS.